



**LICEO STATALE LINGUISTICO ED ECONOMICO SOCIALE - VISERBA**

Via Missirini 10 – 47922 Rimini - C.F. 91194260401

Tel. 0541 775898

email: rnpm02000n@istruzione.it - rnpm02000n@pec.istruzione.it

Comunicato n. 101

Rimini, 4 novembre 2024

Ai Docenti  
Agli alunni  
Alle famiglie

Al sito web area Comunicati  
Al registro elettronico

e p.c. al Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Monica Esposito

ai Collaboratori Scolastici

**OGGETTO: Divieto di fumo**

*PREMESSA*

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- *prevenire l'abitudine al fumo;*
- *incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;*
- *garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;*
- *promuovere iniziative informative/educative sul tema;*
- *favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;*
- *fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.*

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente all'art.4 comma 2: *E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:**

1. art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
2. legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 "Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico";
3. legge 11/11/1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
4. legge 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
5. direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici";
6. circolare del Ministro della Sanità del 28/3/2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
7. legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 20 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
8. legge 16/01/2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";
9. L. n. 32 del 3/03/2003 art. 6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo";
10. legge 311/04 articolo 1, comma 189 "Aumento delle sanzioni del 10%"
11. circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori".

## DECRETA

**l'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale antincendio comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l'intervallo dalle lezioni.**

**Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.**

Tutti coloro (**studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto**) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col **pagamento di multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

**I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 euro.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.**

**Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, **il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i collaboratori del Dirigente scolastico:**

**Oriella Soggia**

**Aurelio Terlizzi**

con i seguenti compiti:

- *informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica;*
- *vigilare sull'osservanza del divieto di fumare;*
- *procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- *notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.*

**Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge.** La decisione scaturisce dalla **scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo.** Si auspica quindi un'attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all'interno del contesto scolastico.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Roberta Fantinato**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93*